

Tribunale Ordinario di Vicenza

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile - riunito in Camera di consiglio nelle persone di:

dr. G. Campo	Presidente
dr. G. Limitone	Giudice
dr. G. Piziali	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc. n. 8998/2016 reg. ist. fall. instaurato per iniziativa di

Regione veneto (c.f. 8000 REGIONE VENETO (C.F. 80007580279), con l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_

Indirizzo Telematico; \_\_\_\_\_

Indirizzo Telematico; \_\_\_\_\_

contro

FALL. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_

in punto: opposizione allo stato passivo.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO



Con istanza ex art. 101 L.F. la Regione Veneto ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento FALL. n. \_\_\_\_\_ per il credito derivante dall'omesso pagamento di tasse automobilistiche, con ammissione in via privilegiata ex art. 2752 c.c. per l'importo di euro 12.098,40, oltre interessi semestrali maturati e maturandi ex art. 1 L. n. 29/1961, dalla scadenza del pagamento alla data di deposito del progetto di riparto.

In data 19.10.2016, su conforme proposta del curatore, il giudice delegato ha disposto l'ammissione "per euro 12.098,49 nella categoria chirografi".

Rispetto a questa decisione la creditrice istante ha interposto tempestiva opposizione ex art. 98 legge fall., contestando esclusivamente la collocazione del credito regionale derivante da omesso versamento di tasse automobilistiche in chirografo, con l'esclusione, quindi, del privilegio previsto dall'art. 2752 c.c..

Il Fallimento non si è costituito.

Il tema dimesso trova discordanti decisioni in ambito giurisprudenziale in ragione del fatto che il tenore del dettato normativo di cui all'art. 2752 c.c. è effettivamente privo di chiarezza.

Infatti, l'art. c.c. art. 2752 c.c., rubricato "crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali", prevede che "hanno lo stesso privilegio [indicato nei commi precedenti ndr], subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni", con previsione interpretata dal legislatore, con l'art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011, (convertito in l. n. 214/2011), nel senso che "il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".

L'indicazione, rispetto ai tributi locali, dei soli enti territoriali comuni e province ha indotto parte della giurisprudenza a ritenere che non vi potessero





essere inclusi anche le imposte le tasse e i tributi regionali; con un'interpretazione che avrebbe trovato un supporto nella disposizione di interpretazione autentica appena citata, che ha ripetuto la locuzione del codice "tributi comunali e provinciali".

Per vero, è evidente che sul piano storico l'art. 2752 c.c., entrato in vigore nel 1942, non poteva includere alcun riferimento alle regioni, perché questo ente territoriale venne previsto solo con la Costituzione, entrata in vigore nel 1948. E una simile valutazione non cambia, in realtà, per effetto del richiamato art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011, (convertito in l. n. 214/2011), in quanto si trattava di una disposizione di interpretazione autentica che non aveva scopo diverso e ulteriore da quello di chiarire se fossero inclusi nel privilegio imposte tasse e tributi diversi da quelli "previsti dalla legge per la finanza locale".

Non era, quindi, oggetto di quell'intervento di interpretazione autentica anche la definizione dei soggetti titolari di quel privilegio, con l'effetto che è improprio ricavare da quella norma la volontà del legislatore del 2011 di confermare l'esclusione dal privilegio per imposte tasse e tributi regionali.

Posto ciò, non sembra passibile di dubbio che se davvero si dovessero ritenere esclusi dal privilegio imposte, tasse e tributi di pertinenza delle regioni la norma contrasterebbe palesemente con la Costituzione, la quale, là ove "riconosce e promuove" le "autonomie locali" (art. 5), si riferisce congiuntamente a tutti i soggetti disciplinati dal titolo V della medesima Costituzione, rubricato, appunto, "le Regioni, le Province, i Comuni".

Ma, soprattutto, sarebbe illegittimo un trattamento differenziato considerando che l'art. 119 della Costituzione disciplina in modo congiunto e identico la materia tributaria di Comuni, Province e Regioni, di tal che di certo la locuzione "tributi degli enti locali", alla luce di quel disposto, include oggi tutta la finanza locale, sia essa di Comuni, Province o Regioni.

E, d'altro canto, è pacifico che la norma che riconosce il privilegio trova fondamento nell'esigenza di tutelare i crediti che consentono allo Stato ed agli





altri Enti territoriali di assolvere ai compiti istituzionali loro demandanti, di tal che sarebbe del tutto contrastante con ogni ragionevolezza, oltre che direttamente con il principio di uguaglianza dei cittadini, che i crediti di alcuni enti territoriali godessero del privilegio e di altri no e, quindi, che per alcuni enti il recupero delle risorse necessarie per prestare servizi ai propri cittadini fosse assistito dal privilegio in esame e per altri enti no.

Con effetto tanto più paradossale rispetto ai quei tributi già di pertinenza dello Stato e successivamente attribuiti alle regioni, come tributi propri derivati che, per effetto di tale attribuzione, perderebbero il privilegio.

Com'è proprio il caso della tassa automobilistica, di cui qui si controverte.

La tassa automobilistica è, infatti, un tributo sul patrimonio costituito con il d.P.R. 5.2.1953, n. 39, 'attribuito' per intero alle Regioni a statuto ordinario solo con l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, allorché ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale e con attribuzione alle Regioni anche delle attività di riscossione, accertamento, recupero, di rimborso, nonché di applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativo solo con l'art. 17, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449.

E, d'altro canto, ad accentuare il profilo di grave anomalia dell'interpretazione che qui si contrasta vi è il fatto che alla tassa automobilistica della Provincia Autonoma di Trento è pacificamente riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma c.c., con decisioni che, peraltro, segnalano come quel tributo sia "afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale" (Cass., sent. n. 3134 del 2016,). Caratteristica di certo da riconoscere anche alla Regione.

Con l'effetto che la medesima risorsa tributaria, la tassa automobilistica, godrebbe di privilegio nelle province autonome e non nelle regioni.

Posta una simile evidente contrarietà alla Costituzione dell'interpretazione che esclude dal privilegio imposte tasse e tributi regionali, prima di investire del contrasto la Corte costituzionale occorre verificare se sia possibile una





diversa interpretazione del dato normativo positivo che lo riconduca a conformità con la Carta costituzionale.

E che vi sia l'esigenza di un intervento di interpretazione della norma deriva dal fatto che, quanto meno, vi è un evidente contrasto tra la rubrica che, riferendosi ai "tributi degli enti locali", in forza dell'art. 119 della Costituzione è da intendere riferito certamente anche ai tributi delle regioni, e il corpo della disposizione, che, invece, non include espressamente le regioni.

Senza contare che è principio interpretativo riconosciuto che debba essere dato rilievo anche al valore storico delle locuzioni utilizzate ed è parimenti indubbia regola interpretativa quella che impone di tener conto dell'intero sistema normativo in cui la norma da interpretare si inserisce.

Canoni di interpretazione espressi nella regola per cui va attribuito alla norma il significato "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore".

Ma il significato proprio delle parole non è certo dirimente, nel caso di specie, visto il contrasto fra la rubrica e il tenore della norma, mentre l'intenzione del legislatore, sia quello storico (che si riferiva certamente all'intera finanza locale dell'epoca) che quello "logico" (inteso come sistema giuridico ordinato e coerente, che non può tollerare trattamenti difformi all'interno dell'unitaria finanza locale) di certo impone una lettura che dia alla locuzione "imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province" il significato reso palese dalla rubrica, ossia di "tributi degli enti locali", imposte, tasse e tributi di tutti gli enti locali.

A fronte di ciò, si ritiene, dunque, possibile concludere che proprio per il riferimento espresso nella rubrica della norma ai "tributi degli enti locali", che, in forza dell'art. 119 Cost., sono necessariamente i tributi di tutti gli enti locali, comprese le regioni, la locuzione che compare nel testo della disposizione, e che si riferisce ai soli province e comuni, si deve coniugare con l'origine storica di quella locuzione che, all'epoca in cui è stata introdotta,





valeva ad includere l'intera finanza locale, la quale oggi di compone, appunto, anche di imposte tasse e tributi regionali.

Da ultimo va segnalato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 21007 del 8.9.2017, ha accolto un ricorso introdotto dalla Regione Lombardia, riconoscendo il medesimo privilegio anche in questa sede richiesto.

Seppure la motivazione del provvedimento non sia del tutto perspicua, tuttavia, si apprezza come la Corte di cassazione affermi la sussistenza del privilegio a partire dall'osservazione che il privilegio mobiliare generale per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista e le risorse necessarie per l'adempimento dei loro compiti istituzionali e in forza della considerazione che il privilegio assiste la tassa automobilistica introdotta dalla provincia autonoma di Trento e, quindi, deve assistere il medesimo tributo anche ove assegnato ad una Regione.

A fronte di ciò si ritiene di accogliere l'opposizione, con compensazione delle spese, atteso che la materia era ampiamente controversa e valutando che il fallimento non si è costituito, evitando di coltivare la posizione originaria, che qui si ritiene errata, mentre non vi è altra via che l'opposizione per modificare la decisione adottata in sede di approvazione dello Stato passivo.

Letto l'art. 98 legge fall.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, come in epigrafe indicato, definitivamente decidendo:

in riforma dello stato passivo del fallimento

\_\_\_\_\_ ammette la Regione Veneto per euro 12.098,40, oltre interessi semestrali maturati e maturandi ex art. 1 L. n. 29/1961, dalla scadenza del pagamento alla data di deposito del progetto di riparto, con il privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, c.c.

Compensa le spese.



Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 5.10.2017,

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott. G. Piziali

Dott. G. Campo

www.unijuris.it

